



COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DEL 4 dicembre 2018

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 30 novembre e 1-2-3 dicembre 2018 - Quattordicesima giornata andata

Ascoli-Spezia 3-1
Brescia-Livorno 2-0
Carpi-Lecce 0-1
Cittadella-Salernitana 3-1
Cosenza-Padova 2-1
Cremonese-Crotone 1-0
Foggia-Venezia 1-1
Palermo-Benevento 0-0
Perugia-Pescara 2-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 dicembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 26

SERIE BKT

Gare del 30 novembre e 1-2-3 dicembre 2018 - Quattordicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata sostenitori delle Società **Ascoli, Brescia, Foggia, Lecce, Palermo e Perugia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e numerosi fumogeni, recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **CARPI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere alcuni collaboratori, al termine della gara, in prossimità del tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **COSENZA** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BIDAOUI Soufiane (Spezia): per avere, al 24° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria.

NINKOVIC Nikola (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 4° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

COLOMBI Simone (Carpi): per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro un epiteto insultante, reiterando tale comportamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CURCIO Felipe (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MAZZOCCO Davide (Padova): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

ROMERO ESPINOZA Aristotelles (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GHIRINGHELLI Luca (Cittadella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

JAJALO Mato (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SCAPPINI Stefano (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CAPELLI Daniele (Padova)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BENTIVOGLIO Simone (Venezia)

BILLONG Jean Claude (Benevento)

VAISANEN Sauli Aapo (Crotone)

TERZA SANZIONE

AKPA AKPRO Jean Daniel D (Salernitana)

CORSI Angelo (Cosenza)

DOS SANTOS MACHADO Claiton (Cremonese)

MAGGIO Christian (Benevento)
PASCIUTI Lorenzo (Carpi)
PETRICCIONE Jacopo (Lecce)
RAJKOVIC Slobodan (Palermo)
SCHENETTI Andrea (Cittadella)
TONALI Sandro (Brescia)

SECONDA SANZIONE

CARRARO Marco (Foggia)
CONCAS Fabio (Carpi)
FAZZI Nicolo (Livorno)
JELENIC Enej (Carpi)
SALVI Alessandro (Palermo)

PRIMA SANZIONE

BORDIN Alessandro (Perugia)
CASTROVILLI Gaetano (Cremonese)
LEGITTIMO Matteo (Cosenza)
MAZZEO Fabio (Foggia)
MENDES Murilo Otavio (Livorno)
POLI Fabrizio (Carpi)
ROSSETI Valerio Lorenzo (Ascoli)
TABANELLI Andrea (Lecce)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

OKEREKE Chidozie David (Spezia)

SECONDA SANZIONE

GARRITANO Luca (Cosenza)
PADELLA Emanuele (Ascoli)
VIGORITO Mauro (Lecce)

PRIMA SANZIONE

LANNI Ivan (Ascoli)
ZAMPANO Giuseppe Marco (Venezia)

c) **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SENATORE Catello (Spezia): per avere, al 25° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DEL FOSCO Antonio (Ascoli): per avere, al 26° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.

d) DIRIGENTI

AMMENDA DI € 5.000,00

VRENNA Raffaele (Crotone): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto epiteti insultanti ad un calciatore della squadra avversaria.

AMMENDA DI € 4.000,00

ANGELOZZI Guido (Spezia): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irrispettose.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

“ ” ”

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 DICEMBRE 2018

IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata